

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 19/R.

**Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R e ulteriori modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 71-1144 del 30 novembre 2010

*emana*

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R e ulteriori modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”.

Art. 1.

*(Sostituzione del comma 2 dell’articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R)*

1. Il comma 2 dell’articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica “Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20” e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”), come sostituito dall’articolo 1 del regolamento regionale 14 dicembre 2009, n. 21/R, è sostituito dal seguente:

“2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2012.”.

Art. 2.

*(Sostituzione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R)*

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R (Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica “Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20” e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica”), è sostituita dalla seguente:

“d) energetico: 27,00 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale media;”.

Art. 3.

*(Sostituzione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R)*

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, è sostituita dalla seguente:

“d) energetico: 150,00 euro;”.

Art. 4.  
*(Urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 30 novembre 2010.

p. Roberto Cota  
Il Vice Presidente  
Ugo Cavallera